

C11816 - CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA/CONSORZIO AGRARIO DI REGGIO EMILIA
Provvedimento n. 24328

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 aprile 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto delle società cooperative Consorzio Agrario di Bologna e Modena ed il Consorzio Agrario di Reggio Emilia, pervenuto in data 29 ottobre 2012;

VISTA la richiesta di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/98, inviata al Consorzio Agrario Bologna e Modena Soc. coop. in data 28 novembre 2012;

VISTA la risposta alla richiesta di informazioni, pervenuta in data 16 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Il Consorzio Agrario di Bologna e Modena soc. coop. (di seguito, CABOM) è un consorzio agrario nella forma di società cooperativa con sede a San Giorgio di Piano (BO) attivo nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi utili all'agricoltura. Il consorzio è presente prevalentemente nella distribuzione al dettaglio di concimi, sementi, fitofarmaci, mangimi semplici e composti, macchine e attrezzature agricole, cereali, prodotti del garden ed impiantistica, nonché svolge attività di agenzia assicurativa per il gruppo FATA assicurazioni, operando principalmente nella provincia di Bologna e Modena. Il consorzio opera vendendo sia ai membri soci del consorzio che ad altri acquirenti.

Nel 2011, CABOM ha realizzato un fatturato complessivo di circa 179,4 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

Il Consorzio Agrario di Reggio Emilia Soc. coop. (di seguito, CARE) è un consorzio agrario nella forma di società cooperativa con sede a Reggio Emilia che opera nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi utili all'agricoltura. Il consorzio è presente prevalentemente nella distribuzione al dettaglio di concimi, sementi, antiparassitari, mangimi semplici e composti, macchine e attrezzature agricole, cereali, prodotti petroliferi e alimentari, nonché svolge attività di agenzia assicurativa per il gruppo FATA assicurazioni, operando principalmente nella provincia di Reggio Emilia. Il consorzio opera vendendo sia ai membri soci del consorzio che ad altri acquirenti.

Nel 2011 CARE ha realizzato un fatturato complessivo di 87,9 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nella fusione per incorporazione di CARE in CABOM. A decorrere dalla data di effetto della fusione, CARE si estinguerà e CABOM subentrerà in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta la fusione tra due imprese, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90.

Non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90.

Poiché l'operazione è stata comunicata in data 29 ottobre 2012, essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2012¹, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa oggetto dell'acquisizione è superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Mercati rilevanti

I mercati del prodotto interessati da sovrapposizioni orizzontali tra le attività tra le parti, riguardano la distribuzione commerciale al dettaglio di: i) mangimi ad uso animale; ii) fertilizzanti iii) sementi e di varietà di semi; iv) fitofarmaci; v) mezzi meccanici agricoli. I due consorzi sono inoltre presenti in misura del tutto marginale nella vendita ai propri

¹ [L'art. 5-bis, comma 2, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, ha modificato l'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, richiedendo che vengano soddisfatte entrambe le condizioni previste dal succitato articolo (fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate superiore a 474 milioni di euro e fatturato dell'impresa acquisita superiore a 47 milioni di euro) per le concentrazioni notificate a decorrere dal 1° gennaio 2013.]

associati di prodotti assicurativi e di cereali; tali ultimi mercati, per tale ragione, non saranno considerati ai fini della valutazione della presente operazione.

I mercati di cui ai punti i)-v) hanno dimensione geografica locale (provinciale o pluriprovinciale), dato che gli operatori agricoli (coltivatori diretti, piccole imprese agricole, proprietari agricoli) tendono a rifornirsi presso centri di vendita localizzati nelle zone vicine a quelle in cui producono. Nel caso di specie, i mercati geografici interessati corrispondono, approssimativamente, agli ambiti territoriali riconducibili alle province di Bologna e Modena e alla provincia di Reggio Emilia, in cui sono localizzati, rispettivamente, i punti vendita di CABOM e CARE.

Le quote di mercato di CABOM e CARE in ciascuno dei mercati sopra individuati sono riassumibili nella tabella seguente.

<i>Mercato del prodotto</i>	<i>Provincia</i>			
	<i>Bologna e Modena</i>		<i>Reggio Emilia</i>	
	<i>CARE</i>	<i>CABOM</i>	<i>CARE</i>	<i>CABOM</i>
<i>Concimi</i>	<1%	45%	45%	<1%
<i>Sementi</i>	<1%	45%	40%	<1%
<i>Antiparassitari</i>	<1%	46%	45%	<1%
<i>Mangimi</i>	<1%	18%	16%	<1%
<i>Macchine e attrezzature agricole</i>	<1%	23%	14%	<1%

Le parti hanno evidenziato che l'operazione è finalizzata prevalentemente ad accrescere il proprio potere di mercato nei confronti dei fornitori – tutti operatori di grandi dimensioni quali: YARA nei concimi (che da solo fornisce l'80% del fabbisogno dei due consorzi), SIS e PIONEER nelle sementi (35%), BAYER, SIGENTA e BASF negli antiparassitari (32%), DEERE e SAME-DEUTZ (il primo con il 35% delle vendite a favore di CABOM, il secondo con il 62% a favore di CARE)² - al fine di ottenere migliori condizioni di approvvigionamento da trasferire a valle ai propri associati.

L'operazione non appare determinare alcuna modifica delle condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti nella misura in cui il consorzio acquirente e quello acquisito sono presenti con i propri punti vendita in mercati geografici diversi.

Effetti dell'operazione

La concentrazione notificata comporterà una sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti nei mercati interessati di entità marginale. In particolare, le quote di mercato dell'entità *post-merger* rimarranno pressoché invariate, operando le parti in mercati geografici distinti.

L'operazione in esame non appare, quindi, idonea ad alterare significativamente la concorrenza sui mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

² *[Entrambi i consorzi acquistano il 100% dei mangimi da EMILCAP, di cui sono soci.]*